



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO – DIVISIONE VII
Via Forno n. 8, cap. 00192, Roma – Fax 06.46834023

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 14 febbraio 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del dott. Francesco Cipriani e della Dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuto l'incontro in ordine alla situazione occupazionale del **WWF ITALIA ONG ONLUS**, ai fini dell'accesso al trattamento di CIG in deroga ex art. 1, co. 30, L. n. 220/2010.

Sono presenti:

- Per il WWF ITALIA, Alvaro Tarparelli e Giselda Abballe;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Daria Banchieri;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- per la UILTuCUS Uil Naz.le, Daria Banchieri, per delega che si acquisisce agli atti del Ministero;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Sono, altresì, presenti Margherita Mazzocco e Patrizia Ranieri per la RSA.

Per le REGIONI LOMBARDIA, LAZIO, SICILIA, SARDEGNA, UMBRIA, TRENTO, PIEMONTE, TOSCANA, CALABRIA, ABRUZZO, VENETO, BASILICATA e CAMPANIA, benché formalmente convocate, nessun rappresentante.

PREMESSO CHE

- il WWF ITALIA ONG ONLUS, inquadrata ai fini Inps nel "settore Terziario", ha usufruito del trattamento di Cig in deroga a zero ore per l'anno 2010, a decorrere dal mese di luglio, con riguardo a n. 53 lavoratori della sede di Roma, in forza di accordo sottoscritto presso la Regione Lazio;
- con nota trasmessa in data 02.12.10 (Prot. n. 15/VII/0025027/MA003.A001 del 03.12.2010) la citata Associazione ha presentato istanza al fine della prosecuzione del trattamento di Cig in deroga per n. 53 lavoratori della sede di Roma e dell'accesso al medesimo trattamento per ulteriori 47 lavoratori occupati presso le altre sedi sul territorio nazionale;
- pertanto, questo Ufficio con nota del 10.02.2011 (Prot. 15/VII/0003317/MA003.A001) ha convocato formalmente le Parti interessate alla riunione odierna.

CO

RA

MA

CONSIDERATA

la Legge del 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011), che all'art. 1, co. 30, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente in materia, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

1. Il WWF Italia presenterà, al competente Ufficio della D.G. Ammortizzatori sociali ed Incentivi all'occupazione, istanza ai fini della concessione del trattamento di **CIG in deroga ex art. 1, co. 30, L. n. 220/2010** (Legge di Stabilità 2011), con riguardo ad un numero massimo di **100 lavoratori**, per il periodo 01.01.2011 – 30.06.2011, con le specifiche di seguito indicate:

❖ La Cig, con decorrenza 15 febbraio 2011 - 30 giugno 2011, sarà a riduzione oraria massima del 50% su base settimanale, con applicazione del criterio della rotazione compatibilmente alle esigenze tecnico-organizzative aziendali e compatibilmente alle esigenze formative delle Regioni interessate, con riguardo a:

- sede di Milano, n. 15 lavoratori;
- sede di Roma, n. 50 lavoratori.

Per quanto riguarda, ulteriori n. 3 lavoratori della sede di Roma la Cig sarà a zero ore senza rotazione, a fronte della specificità delle mansioni svolte e avuto riguardo all'accordo siglato tra le Parti in sede sindacale. Per tali n. 3 unità lavorative, la Cig decorrerà dal 01 gennaio 2011 ed avrà durata sino al 30 giugno 2011, essendo stati tali lavoratori già sospesi dal 01 gennaio u.s.

❖ La Cig sarà a riduzione oraria massima del 50% su base settimanale, con applicazione del criterio della rotazione in base alle esigenze tecnico-organizzative aziendali e compatibilmente alle esigenze formative delle Regioni interessate, per il periodo 15 febbraio 2011 – 30 giugno 2011 con riguardo a:

- sede di Mazzara (TP), n. 4 lavoratori;
- sede di Paceco (TP), n.5 lavoratori;
- sede di Siculiana (AG), n. 4 lavoratori;
- sede di Terrasini (PA), n. 2 lavoratori;
- sede di Palermo, n. 1 lavoratore;
- sede di Cagliari, n. 4 lavoratori;
- sede di Perugia, n. 1 lavoratore;
- sede di Trento, n. 1 lavoratore;
- sede di Torino, n. 1 lavoratore;
- sede di Firenze, n. 1 lavoratore;
- sede di Grosseto, n. 1 lavoratore;
- sede di Vibo Valenzia, n. 1 lavoratore;
- sede di Pescara, n. 1 lavoratore;

DD

RR

MS

EP

MM

- sede di Venezia, n. 2 lavoratori;
- sede di Potenza, n. 1 lavoratore;
- sede di Napoli, n. 2 lavoratori.

2. Le Parti concordano sulla necessità di ricorrere allo strumento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga, sussistendo concrete possibilità di ripresa dell'attività. Il WWF Italia dichiara, a tal proposito, di aver già in atto misure volte alla razionalizzazione della propria struttura organizzativa, nonché alla riduzione dei costi di gestione. Nell'ambito di tale complessivo Piano di ripresa, l'Associazione dichiara che il ricorso alla Cig costituisce solo uno degli strumenti attraverso i quali poter trarre entro il 2011 il risanamento del bilancio ed il rientro dei lavoratori posti in Cig. A tal ultimo riguardo, le Parti si incontreranno al fine di prevedere la possibilità di un percorso di formazione on the job per i lavoratori sospesi, al fine di un ulteriore accrescimento delle professionalità interne in linea con il nuovo assetto organizzativo perseguito dall'Associazione.
3. Le Parti dichiarano di accedere al trattamento di Cig in deroga non avendo potuto usufruire dei periodi di sospensione dal lavoro di cui all'art. 19, co 1, lettere da a) a c) del D.L. 29.11.08, n. 185, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 28.01.2009, n. 2.
4. Ai sensi dell'art. 7 - ter co. 3, D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni in L. n. 33/2009 e successivamente modificato dall'art. 1, co. 31, L. n. 220/2010, la Società richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga;
5. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
6. ~~Le Parti concordano di incontrarsi a livello nazionale entro un mese dalla scadenza della Cig al fine di verificare l'andamento della stessa. Prevedono, altresì, la possibilità di incontri a livello territoriale, ove richiesto da una delle Parti stesse.~~
7. Resta inteso che l'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione del presente accordo governativo, nella misura del 30% del sostegno al reddito.
8. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la citata associazione, al fine del costante aggiornamento della spesa.
9. La scrivente D.G. Tutela Condizioni di Lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Associazione dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Ammortizzatori Sociali, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le Parti sono, altresì, tenute a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, si danno atto di aver esperito e concluso l'esame congiunto al fine dell'accesso al trattamento di Cig in deroga di cui all'art. 1, co. 30 legge 220/10.

Letto, confermato e sottoscritto.

WWF ITALIA ONG ONLUS

FILCAMS CGIL e UILTUCUS UIL

FISASCAT CISL

ITALIA LAVORO

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI